

Risoluzione Agenzia Entrate n. 301 del 15.07.2008

Oggetto: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000- INPS - D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza complementare - Fondi gestiti dall'INPS - Tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all'87,50%

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 301 del 15.07.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con la circolare 26 giugno 2006, n. [25](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

In particolare, con la richiamata circolare l'Agenzia ha aderito all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,50%), introdotta dall'art. 13, comma 8, del D.lgs. n. 124 del 1993, anche alle prestazioni erogate dai predetti fondi.

Conseguentemente, modificando il precedente orientamento, l'Agenzia delle Entrate ha esteso il beneficio fiscale ai trattamenti pensionistici erogati dai fondi integrativi istituiti a favore dei dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 sopra citata, tra i quali è compreso il fondo integrativo di previdenza istituito per i dipendenti INPS.

Conseguentemente, l'Istituto istante, in qualità di sostituto d'imposta, ha disposto la riduzione della base imponibile IRPEF relativa alla quota integrativa erogata sulle pensioni a favore dei propri ex dipendenti iscritti al fondo INPS, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

Tutto ciò premesso, l'INPS chiede di conoscere se il beneficio fiscale, rappresentato dalla tassazione su base imponibile ridotta all'87,50%, possa essere esteso alle prestazioni pensionistiche a carico di alcuni fondi integrativi gestiti dal medesimo Istituto. Si tratta, in particolare, del Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste, oggi Autorità portuali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istituto ha ritenuto opportuno non estendere la tassazione agevolata (base imponibile ridotta all'87,50%) alle prestazioni erogate dai predetti Fondi, in quanto, ad avviso dell'ente istante, detti fondi erogano un trattamento pensionistico complessivo non assimilabile a quello integrativo/aggiuntivo che il Fondo INPS eroga ai propri ex dipendenti.

In particolare, l'Istituto fa presente che i fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), diversamente dai fondi complementari espressione della previdenza privata, sono fondi categoriali che rientrano pur sempre nella tutela obbligatoria ed il trattamento previdenziale erogato dagli stessi forma un tutt'uno con la previdenza di base della categoria interessata (c.d. trattamento complessivo).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fino al 31 dicembre 2000 l'art. [48-bis](#) (ora art. [52](#)), comma 1, lett. d), del Tuir, prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del richiamato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la "Disciplina delle forme di previdenza complementare, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421".

In particolare, dette prestazioni costituivano reddito per 87,50% dell'ammontare corrisposto.

La tassazione su base imponibile ridotta all'87,50%, nella fase di erogazione delle prestazioni, era prevista al fine di evitare la doppia imposizione, in quanto tutti i fondi pensione e le casse soggette al D.lgs. n. 124 del 1993 che erogavano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione, erano soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura fissa di lire 10 milioni (ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo) ovvero, per i fondi il cui patrimonio fosse direttamente investito in immobili, nella misura dello 0,50% del valore corrente degli immobili (art. 14 del D.lgs. n. 124 del 1993).

A decorrere dal 1 gennaio 2001, il D.lgs. n. [47](#) del 2000 ha introdotto nuove disposizioni sulla previdenza integrativa applicabili, in sede di tassazione delle prestazioni, ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001. In altri termini, il regime della tassazione nella misura dell'87,50% continua a trovare applicazione per tutte le prestazioni pensionistiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000, sebbene poste in pagamento dopo tale data.

L'ambito applicativo del regime fiscale agevolato oggetto dell'istanza è circoscritto al settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs. n. 124 del 1993.

In particolare, il decreto legislativo n. 124 del 1993 sopra citato ha provveduto ad individuare i soggetti gestori dei fondi di previdenza complementare, le regole di gestione, il sistema di vigilanza ed ha dettato le regole fondamentali per il funzionamento di detti fondi.

Per quanto concerne il regime fiscale applicabile ai fondi pensione integrativi istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 1993 e, in particolare, esistenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992 (c.d. "vecchi fondi"), la scrivente è stata inizialmente investita della questione con riferimento ai "vecchi fondi" istituiti presso gli enti di cui alla Legge n. 70 del 1975.

Con la risoluzione 11 settembre 2002, n. [295](#), la scrivente ritenne, sulla base di pareri espressi dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e del Ministero del lavoro, che i predetti fondi non fossero riconducibili alla categoria dei fondi integrativi di previdenza complementare indicati e disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993, per cui i trattamenti pensionistici dagli stessi erogati non potessero fruire della tassazione agevolata prevista dal citato art. [48-bis](#), comma 1, lett. d), del Tuir (tassazione nella misura dell'87,50%).

Successivamente alla risoluzione sopra citata si è affermato e consolidato un indirizzo della Corte di Cassazione che ha stabilito la riconducibilità delle somme in discorso ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993.

Ciò posto, la scrivente, con la circolare 26 giugno 2006, n. [25](#), ha ritenuto opportuno uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione con esclusivo riferimento, peraltro, alle erogazioni pensionistiche integrative rese dai fondi di previdenza relativi agli enti di cui alla legge n. 70 del 1975. Ciò in quanto le sentenze della Corte di Cassazione riguardavano specificamente i predetti fondi, istituiti per i dipendenti degli enti del parastato.

Per tutti gli altri fondi preesistenti nel senso anzidetto (c.d. "vecchi fondi") e, quindi, anche per i fondi gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), al fine di verificare se gli stessi possano o meno inquadrarsi nel settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs. n. 124 del 1993 e, conseguentemente, fruire della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, è necessario verificare caso per caso se le caratteristiche ed il funzionamento di detti fondi siano coerenti con la disciplina dettata dal D.lgs. n. 124 del 1993.

Al riguardo, si fa presente che il decreto legislativo n. 124 del 1993 subordina anche l'esercizio dell'attività dei "vecchi fondi" alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), istituita con il medesimo decreto legislativo.

Per gli stessi fondi preesistenti è prevista, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla COVIP e la vigilanza della stessa Commissione, fatta eccezione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D.lgs. n. 124 del 1993, per i fondi preesistenti istituiti presso:

a) enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;

b) enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia ed assicurativa.

Per quanto concerne il meccanismo di funzionamento dei fondi oggetto dell'istanza, gestiti dall'INPS, (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste) occorre tenere presente che gli stessi operano in favore di soggetti (ad es. personale consortile) che in origine fruivano di un trattamento previdenziale obbligatorio rappresentato da una pensione sostitutiva di quella dell'INPS, erogata da Casse di previdenza interne.

Successivamente, attraverso passaggi graduali, l'INPS è subentrata alle suddette Casse di previdenza nei compiti relativi all'erogazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Al fine di garantire ai dipendenti interessati lo stesso livello di prestazioni di cui fruiva in base al sistema previdenziale originario, sono stati istituiti presso l'INPS i Fondi di previdenza oggetto dell'istanza, gestiti da Comitati speciali, alimentati da un contributo dovuto dai datori di lavoro.

In ragione del nuovo assetto normativo, l'INPS eroga agli iscritti, in un'unica soluzione, sia la pensione a carico dell'AGO sia la quota a carico dei fondi.

Le due componenti costituiscono, quindi, un'unica pensione complessiva.

Tutto ciò premesso, si ritiene che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi in esame non possano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto non possono considerarsi quali "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124" a cui faceva riferimento l'art. [48-bis](#), comma 1, lett. b), del Tuir.

Ciò in quanto:

- dall'istruttoria effettuata presso la COVIP è emerso che detti fondi gestiti dall'INPS non risultano iscritti presso l'albo della stessa Commissione e non sono soggetti alla vigilanza della stessa (condizioni previste, come sopra ricordato, dal D.lgs. n. 124 del 1993 per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione);

- il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Risoluzione Agenzia Entrate n. 302 del 15.07.2008

Oggetto: Istanza di Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000- BANCA D'ITALIA - D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - Previdenza complementare - Tassazione delle prestazioni previdenziali su base imponibile ridotta all'87,50%

Agenzia delle Entrate

Risoluzione n. 302 del 15.07.2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Regolamento del Personale della Banca d'Italia prevede, per i dipendenti assunti fino al 27 aprile 1993, un trattamento di quiescenza (di seguito "TQP") disciplinato da un apposito Regolamento per il Trattamento di Quiescenza del Personale, approvato dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia il 26 giugno 1992 (di seguito "Regolamento").

Il TQP consiste in erogazioni, in forma di capitale e di rendita, a carico della Banca, in aggiunta a quanto spetta ai dipendenti, in forza di legge, nell'ambito del sistema di assicurazioni sociali previste per le generalità dei lavoratori dipendenti.

Tra le componenti del TPQ, erogato dalla Banca, è compresa una pensione diretta integrativa di quella spettante al dipendente nell'assicurazione obbligatoria (INPS) invalidità, vecchiaia e superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni.

A garanzia del trattamento integrativo di pensione, la Banca d'Italia iscrive in bilancio appositi accantonamenti. Le attività inerenti detti accantonamenti sono contabilizzate distintamente dalle altre attività della Banca e sono vincolate alla speciale destinazione risultante dal Regolamento sopra richiamato.

La forma pensionistica in parola non è configurabile quale "patrimonio di destinazione separato ed autonomo" ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, in quanto i beni destinati a finanziare il TQP sono giuridicamente intestati alla Banca, sono inclusi nello stato patrimoniale ed i relativi proventi trovano diretta imputazione nel conto economico dell'Istituto.

Per quanto riguarda le caratteristiche di detta forma pensionistica integrativa, si fa presente che si tratta di una forma pensionistica integrativa a prestazioni definite, nell'ambito della quale non sono previste delle posizioni individuali riferibili ai singoli dipendenti.

L'obbligo di corrispondere le prestazioni previdenziali fa carico direttamente alla Banca.

La disciplina del TQP è stata oggetto di interesse da parte del legislatore nell'ambito delle disposizioni in materia di previdenza complementare.

In particolare, il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, art. 3, recante la disciplina delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, ha previsto, al comma 2, che, per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, tra le quali deve annoverarsi la Banca d'Italia, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante contratti collettivi ovvero secondo le norme dei regolamenti interni.

Ad avviso dell'Istituto istante, la forma pensionistica istituita presso la Banca d'Italia trova una specifica disciplina nell'art. 18 del D.lgs. n. 124 del 1993, che prevede una serie di deroghe alla disciplina recata dal medesimo decreto legislativo per le forme di previdenza preesistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.

Con riferimento al trattamento pensionistico dei dipendenti della Banca, il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, ha stabilito che per i lavoratori assunti a partire del 28 aprile 1993 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; per quelli assunti prima, ai quali si applica il TQP, ha dettato alcuni principi relativi al trattamento pensionistico di anzianità, al fine di armonizzare il trattamento in esame ai principi della legge n. 335 del 1995, recante la "Riforma del sistema pensionistico e complementare".

Infine, l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha equiparato i requisiti di accesso al TQP a quelli previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza.

Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, il trattamento pensionistico integrativo previsto dal TQP si configura come forma pensionistica preesistente diretta a garantire prestazioni definite in aggiunta al trattamento pensionistico obbligatorio.

Dal punto di vista fiscale, la Banca non ha ritenuto applicabile al TQP l'imposta sostitutiva che l'art. 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 prevedeva per la tassazione dei fondi di previdenza complementare.

Infatti, fino all'esercizio 2000, in base all'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente ai fondi non dotati di una propria personalità giuridica (c.d. "fondi interni"), l'imposta sostitutiva era

dovuta solo nel caso in cui il fondo pensione fosse costituito come patrimonio di destinazione separato ed autonomo ai sensi dell'art. 2117 del codice civile; in tal caso l'imposta sostitutiva era corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo fosse costituito.

Poiché i beni a garanzia del TQP, come sopra specificato, non costituiscono patrimonio autonomo e separato, ma sono intestati alla Banca stessa, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In seguito, dal 1 gennaio 2001, con le modifiche introdotte in materia di previdenza complementare dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (che ha introdotto il principio della tassazione delle prestazioni solo sulla parte riferibile ai contributi dedotti ed ai rendimenti non tassati dal prelievo sostitutivo dell'11% nella fase di accumulo), la nuova imposta sostitutiva dell'11% non è risultata dovuta in quanto, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 78 del 2001, il nuovo regime di tassazione dei fondi pensione non si applica a quelle forme pensionistiche in regime di prestazioni definite prive di posizioni individuali dei singoli iscritti come il TQP. Il che comporta la tassazione della prestazione ridotta solo degli eventuali contributi dedotti.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni relative al TQP erogate sotto forma di rendita, la Banca non ha ritenuto applicabile la riduzione della base imponibile all'87,5%, originariamente prevista dall'art. 48, comma 7 bis), del Tuir (introdotto dal decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dalla legge n. 335 del 1995) e applicabile per gli importi maturati fino al 31.12.2000.

Ciò in quanto l'abbattimento della base imponibile trovava giustificazione nel recupero, in misura forfetaria, della tassazione subita dai fondi pensione sotto forma di ritenute a titolo d'imposta sui redditi di capitale percepiti dai fondi stessi e sotto forma di imposta sostitutiva.

Considerato che la forma di previdenza integrativa gestita dalla Banca d'Italia non era soggetta ad alcuno di detti prelievi, la Banca ha ritenuto corretto assoggettare ad imposizione le prestazioni erogate per il 100% del loro ammontare.

Peraltro, tale regime di tassazione delle prestazioni pensionistiche adottato dalla Banca d'Italia era coerente con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 295 del 2002.

In particolare, con la predetta risoluzione, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il diritto all'abbattimento della base imponibile doveva essere riconosciuto soltanto alle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche configurabili quali fondi integrativi di previdenza complementare; tra questi ultimi, secondo l'Agenzia delle Entrate, potevano essere annoverate soltanto le forme di previdenza complementare soggette alla vigilanza della COVIP.

Tuttavia, recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate (in particolare, la circolare n. 25 del 2006) hanno aderito all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale la tassazione su base imponibile ridotta all'87,5% si applica a tutte le forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nessuna esclusa.

Tutto ciò premesso, in relazione a tale nuovo orientamento dell'Amministrazione finanziaria ed in considerazione delle numerose richieste pervenute alla Banca d'Italia da parte dei soggetti percettori delle prestazioni pensionistiche complementari collegate al TQP, si chiede di conoscere se la Banca è adesso tenuta, in qualità di sostituto d'imposta, ad operare le ritenute sull'87,5% delle prestazioni pensionistiche erogate, limitatamente alla parte maturata fino al 31.12.2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 47 del 2000 con il quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di previdenza complementare.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Sulla base del quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, ad avviso della Banca d'Italia, il TQP si configura come una forma di previdenza complementare integrativa preesistente all'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, caratterizzata da un elevato grado di specialità e di autonomia ordinamentale.

Sebbene le pronunce delle Corte di Cassazione, nonché i recenti orientamenti dell'Agenzia delle

Entrate, nell'ammettere la tassazione sulla base imponibile ridotta all'87,5%, si riferiscano specificamente alle prestazioni pensionistiche rese da fondi interni costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra i quali non è compreso il TQP, ad avviso della Banca, la latitudine delle affermazioni contenute nelle richiamate pronunce della Corte induce a ritenere che la tassazione agevolata debba applicarsi a tutte le forme di previdenza integrativa, nessuna esclusa.

Pertanto, l'Istituto istante ritiene corretto operare, in qualità di sostituto d'imposta, il prelievo alla fonte sull'87,5% delle prestazioni pensionistiche erogate, per la parte maturata fino al 31.12.2000.

In particolare, per i pensionati che non abbiano maturato l'intera pensione integrativa entro il 31 dicembre 2000, la Banca intende procedere alla quantificazione della quota soggetta ad imposizione per l'87,5%.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Fino al 31 dicembre 2000 l'art. [48-bis](#) (ora art. [52](#)), comma 1, lett. d), del Tuir, prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del richiamato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la "Disciplina delle forme di previdenza complementare, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421".

In particolare, dette prestazioni costituivano reddito per 87,50% dell'ammontare lordo corrisposto.

La tassazione su base imponibile ridotta all'87,50%, nella fase di erogazione delle prestazioni, era prevista al fine di evitare la doppia imposizione, in quanto tutti i fondi pensione e le casse soggette al D.lgs. n. 124 del 1993 che erogavano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione, erano soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura fissa di lire 10 milioni (ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo) ovvero, per i fondi il cui patrimonio fosse direttamente investito in immobili, nella misura dello 0,50% del valore corrente degli immobili (art. 14 del D.lgs. n. 124 del 1993).

A decorrere dal 1 gennaio 2001, il D.lgs. n. [47](#) del 2000 ha introdotto nuove disposizioni sulla previdenza integrativa, applicabili, in sede di tassazione delle prestazioni, ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001.

In altri termini, il regime della tassazione nella misura dell'87,50% continua a trovare applicazione per tutte le prestazioni pensionistiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000, sebbene poste in pagamento dopo tale data.

Poiché l'ambito applicativo del regime fiscale agevolato è circoscritto al settore della previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 124 del 1993, è dubbia l'applicabilità di detto regime alle prestazioni pensionistiche rese dalla Banca d'Italia.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d'Italia come componente del TQP (trattamento di quiescenza), per stabilire se le relative prestazioni pensionistiche possano fruire del regime della tassazione nella misura dell'87,50%, è necessario verificare se la forma pensionistica in questione possa essere inclusa nel complessivo ambito applicativo della previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 124 del 1993.

In sostanza, si tratta di verificare se tali prestazioni integrative, in quanto a carico di un fondo preesistente, possano ricondursi alle "prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124" a cui faceva riferimento l'art. [48-bis](#), comma 1, lett. b), del Tuir.

Secondo quanto rappresentato dall'Istituto istante, il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d'Italia come componente del TQP (trattamento di quiescenza), si configura come forma pensionistica preesistente diretta a garantire prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento di base.

L'art. 18 del D.lgs. n. 124 del 1993 detta una disciplina di raccordo con le disposizioni relative alle nuove forme pensionistiche, riservata alle forme pensionistiche complementari che risultavano

già istituite alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992, sulla base della quale è stato emanato il suddetto D.lgs. n. 124 del 1993.

In particolare, l'art. 18 ha espressamente escluso, per le "vecchie" forme pensionistiche l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- l'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 124 del 1993, in base al quale i fondi pensione devono assumere la forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

- art. 6, commi 1, 2 e 3, concernenti le modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione.

Il comma 3 dello stesso art. 18, nel prevedere ulteriori deroghe alla disciplina generale della previdenza complementare, si riferisce espressamente ad alcune forme di previdenza preesistenti, tra le quali sono comprese, tra l'altro, quelle istituite all'interno "di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa".

In particolare, queste ultime forme di previdenza complementare, ai sensi del richiamato comma 3, non hanno l'obbligo di dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate, e alle stesse non si applicano gli articoli 6, 16 e 17.

Ciò comporta che dette forme di previdenza sono esonerate dall'obbligo di convenzionarsi con gestori e soggetti abilitati ad erogare le prestazioni e non sono soggette alla vigilanza che la COVIP esercita su tutti i fondi di previdenza complementare.

Tutto ciò premesso, si osserva che il fatto che il D.lgs. n. 124 del 1993, recante la disciplina generale della previdenza complementare, preveda una norma di chiusura come l'art. 18, comma 3, sopra richiamato, specificamente riservato alle forme previdenziali preesistenti istituite all'interno di "enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa" se, da un lato, vale a tenere conto delle peculiarità di funzionamento di dette forme previdenziali, dall'altro, rappresenta un esplicito riconoscimento della natura complementare delle suddette forme previdenziali preesistenti.

In sostanza, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d'Italia come componente del TQP, si inquadra nel settore della previdenza complementare come delimitato dal D.lgs. n. 124 del 1993 ed è soggetto, pertanto, alla disciplina ivi prevista.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni integrative, relative al TQP, corrisposte dalla Banca d'Italia, in quanto relative ad un forma di previdenza complementare nel senso anzidetto, possano beneficiare della tassazione agevolata su una base imponibile ridotta all'87,50%.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

RIASSUMENDO

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 luglio 2008,n. 302/E

“In sostanza, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, il trattamento pensionistico integrativo erogato dalla Banca d'Italia come componente del TQP, si inquadra nel settore della previdenza complementare come delimitato dal D.lgs. n. 124 del 1993 ed è soggetto, pertanto, alla disciplina ivi prevista.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni integrative, relative al TQP, corrisposte dalla

Banca d'Italia, in quanto relative ad un forma di previdenza complementare nel senso anzidetto, possano beneficiare della tassazione agevolata su una base imponibile ridotta all'87,50%”.

Mentre, per quanto riguarda la Banca d'Italia vige la deroga, per i fondi gestiti dall'Inps si applica la regola.

Per i fondi gestiti dall'INPS (Fondo Gas, Fondo Esattoriali, Fondo per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'ex Ente Autonomo del Porto di Trieste), al fine di verificare se gli stessi possano o meno inquadrarsi nel settore della previdenza complementare come delineato dal D.lgs. n. 124 del 1993 e, conseguentemente, fruire della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, è necessario verificare caso per caso se le caratteristiche ed il funzionamento di detti fondi siano coerenti con la disciplina dettata dal D.lgs. n. 124 del 1993 (il quale prevede l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Covip, la vigilanza della stessa Commissione, nonché la sua preventiva autorizzazione per l'esercizio dei "vecchi" fondi).

Alla luce di quanto osservato, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi gestiti dall'Inps non possono godere del regime agevolato in quanto non rispettano le condizioni dettate dal D.lgs. 124/1993 ovvero non sono configurabili come “*prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. 21/04/1993, n. 124*” a cui faceva riferimento l'art. 48-bis, comma 1, lett. b), del Tuir.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 luglio 2008, n. 301/E

“... Ciò in quanto:

- dall'istruttoria effettuata presso la COVIP è emerso che detti fondi gestiti dall'INPS non risultano iscritti presso l'albo della stessa Commissione e non sono soggetti alla vigilanza della stessa (condizioni previste, come sopra ricordato, dal D.lgs. n. 124 del 1993 per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione);
- il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza”.